



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Borgo San Lorenzo li 21.10.2013

Alla Clientela in indirizzo

Oggetto: **IMPIANTI AUDIOVISIVI, VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Con la presente circolare si ricordano e riassumono le principali regole, divieti ed autorizzazioni per i datori di lavoro che vogliono installare impianti di videosorveglianza negli ambienti di lavoro.

Secondo l'art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e secondo le disposizioni del D.lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy) è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto audiovisivo di controllo a totale insaputa del lavoratore.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, **ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori**, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali. **In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, occorre essere autorizzati dalla Direzione Territoriale del Lavoro**, che detta, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Pertanto, per il rispetto dello Statuto dei Lavoratori, in mancanza di accordo sindacale, è necessario **prima dell'installazione**, presentare alla DTL relativa istanza di autorizzazione corredata di vari allegati tra cui la planimetria dei locali con evidenziato il posizionamento delle telecamere e il relativo raggio di azione, la relazione del tecnico installatore, il DURC in regola.

Occorre inoltre per il rispetto della Privacy: i locali videosorvegliati devono essere segnalati con la apposita segnaletica recante la chiara indicazione di area videosorvegliata ed i lavoratori devono essere informati della presenza delle telecamere.

ATTENZIONE: sono previste sanzioni penali (ammenda da euro 154,00 ad euro 1.549,00 oppure arresto da 15 giorni ad un anno) se in azienda sono presenti apparecchi di videosorveglianza e niente è stato fatto in riferimento all'autorizzazione e agli altri adempimenti.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono con l'occasione cordiali saluti.

Studio Pini & Ass.ti



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
/ia Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.8459957
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l'erogazione di servizi di
Amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex.
Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di
Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro,
Ricerca e Selezione del Personale